Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1629.
Rettifica di confine fra i comuni di Sesta Godano e di Brugnato, in provincia di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Sesta Godano in data 28 dicembre 1958, n. 59, e del Consiglio comunale di Brugnato in data 25 aprile 1964, n. 11, con le quali è stata chiesta una rettifica di confine fra quei Comuni;

Visto che le condizioni della rettifica stessa sono state fissate d'accordo dai Consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di La Spezia in data 29 aprile 1964, n. 4, con la quale è stato espresso parere in ordine alla rettifica di confine in parola;

Udito il parere espresso dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato, nell'adunanza del 1° ottobre 1964, numero 2280;

Visti gli articoli 32, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Sesta Godano e di Brugnato, in provincia di La Spezia, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di La Spezia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Sesta Godano e di Brugnato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1630.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini » di Castiglione del Lago (Perugia).

N. 1630. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Mazzini », di Castiglione del Lago (Perugia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1964, n. 1631.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « B. e F. Schiaffino » di Camogli (Genova).

N. 1631. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « B. e F. Schiaffino », di Camogli (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1965, n. 77.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 36. — Agli Istituti della Facoltà di farmacia viene aggiunto l'Istituto di chimica biologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1965, n. 78.

Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Provincie, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1965

SARAGAT

MORO — REALE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1965, n. **79**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale di Avezzano (L'Aquila).

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale, di Avezzano (L'Aquila), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1965, n. **80**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Scafati (Salerno).

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Scafati (Salerno), via Pietro Melchiade, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **81**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Sottomarina del comune di Chioggia (Venezia).

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chioggia in data 13 gennaio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia dello Spirito Santo, in frazione Sottomarina del comune di Chioggia (Venezia). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **82**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Sant'Agata V. e M., in frazione Monte Santa Maria del comune di Monteciccardo (Pesaro e Urbino) con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montegaudio dello stesso Comune.

N. 82. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconsciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 13 giugno 1964, relativo all'unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia di Sant'Agata V. e M., in frazione Monte Santa Maria del comune di Monteciccardo (Pesaro e Urbino) con la Parrocchia di San Michele Arcangelo, in frazione Montegaudio dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1965, n. **83**.

Autorizzazione all'Opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, ad accettare un'eredità.

N. 83. Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Opera Sacra Famiglia, con sede in Pordenone, viene autorizzata ad accettare l'eredità, devoluta dal defunto ing. Augusto Mior, consistente in titoli per L. 2.686.737, in una somma di denaro di L. 1.079.774, in un telemetro, ed in un tachimetro, come da atto a rogito notaio dott. Luigi Bevilacqua in data 5 luglio 1957, repertorio n. 15155.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1964.

Nomina della Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1965-1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 11 della legge 25 gennaio 1934, n. 285, riguardante la costituzione del Parco nazionale del Circeo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo per il biennio 1965-1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Sono nominati componenti la Commissione consultiva per il Parco nazionale del Circeo, per il biennio 1965-1966, i signori:

Toschi prof. dott. Augusto, professore di zoologia;
Bolli prof. dott. Mario, professore di botanica;
Lippi Boncambi prof. dott. Cesare, professore di geologia;
Salbitano dott. Eduardo, esperto;

il capo dell'Ispettorato regionale delle foreste di Roma;

al prefetto della provincia di Latina;

Moccia dott. Rocco, rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Campoli dott. Felice Mario, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

Alfieri rag. Felice, rappresentante del Touring Club Italiano;

l'amministratore del Parco nazionale del Circeo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1965
Registro n. 1 Azienda Stato per le foreste deman., foglio n. 29

(1389)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1965.

Determinazione delle norme per l'importazione in esenzione da dazio nell'anno 1965 dei semi di cotone destinati alla semina, nei limiti di un contingente di tonnellate 455.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Vista la voce 12.01-G-IV-a della suddetta tariffa dei dazi doganali e le note relative;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, per il corrente anno 1965, di semi di cotone destinati alla semina, da ammettere in esenzione da dazio ai sensi della voce 12.01-G-IV-a della vigente tariffa dei dazi doganali, è stabilito in tonnellate 455 (quattrocentocinquantacinque).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente potrà effettuarsi esclusivamente presso le Dogane di Venezia, Genova, Livorno, Napoli, Palermo e Catania in quote uguali eventualmente interscambiabili.

Art. 3.

Le spedizioni debbono essere effettuate in imballaggi piombati ed accompagnati da un certificato rilasciato dal Servizio fitopatologico del Paese di origine, attestante che il prodotto ha un grado di purezza non inferiore al 95% e un grado di germinabilità superiore all'80%.

Art. 4.

L'importatore deve dimostrare alla Dogana di essere in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio delle sementi ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 ed è tenuto, altresì, ad indicare, mediante apposita dichiarazione da unire alla matrice della bolletta d'importazione, le zone di impiego dei semi di cotone ammessi in esenzione, nonchè i quantitativi destinati a ciascuna zona.

Art. 5.

La Dogana emette bolletta di importazione in esenzione da dazio e inoltra i semi di cotone alle rispettive destinazioni con bolletta di accompagnamento appoggiandola all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Art. 6.

La Dogana comunicherà al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, a quello dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, il quantitativo di semi importato in esenzione e le indicazioni fornite dallo importatore, concernenti le zone di impiego e la ripartizione del prodotto fra le zone stesse.

Art. 7.

E' fatto obbligo agli importatori della tenuta di apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico suddetto, in cui, dalla parte del carico, saranno annotate le partite di semi di cotone ammesse in esenzione da dazio con riferimento alle singole bollette d'importazione e, dalla parte dello scarico, le quantità di semi di volta in volta esitate per uso di semina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare a monte della strada Tormini-Cunettone nel comune di Salò (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare sita a monte della strada Tormini-Cunettone, in comune di Salò;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Salò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, ricca di boschi d'ulivi, di cipressi e di noccioli, costituisce un quadro naturale di eccezionale bellezza visibile, per la sua posizione dominante, dal lago e da tutte le strade circostanti;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Salò a monte della strada Tormini-Cunettone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e ad est dalla strada Tormini-Desenzano sino al confine di Salò in località Caselle Superiori; a sud con il confine fra il comune di Salò ed il comune di Puegnago; ad ovest con il confine fra il comune di Salò ed il comune di Gavardo, e Roè Volciano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Salò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 - *Adunanza del* 13 *maggio* 1963

SALÒ (Brescia) - Tutela paesistica della zona collinare a monte della strada Tormini-Cunettone.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

In conformità alle precedenti delibere relative alla tutela dei paesi e delle zone della Gardesana Occidentale, con un provvedimento di vincolo esteso dalle quote più alte dei monti fino alle rive del lago, ha creduto opportuno estendere in tal senso anche il vincolo posto, già da tempo, sul territorio di Salò, in quanto si è constatato ultimamente il sorgere di una edilizia incontrollata e molto pregiudizievole alla bellezza della zona;

Considerato che la zona di cui trattasi è ricca di boschi e di ulivi, di cipressi e di noccioli precedentemente vincolati ed il tutto molto visibile, per la sua posizione dominante, dal lago e da tutte le strade circostanti;

Delibera:

(assente il sindaco di Salò invitato con lettera raccomandata 29 aprile 1963, n. 1591) l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona collinare sita a monte della strada Tormini-Cunettone, in comune di Salò, così delimitata:

a nord e ad est dalla strada Tormini-Desenzano sino al confine di Salò in località Caselle Superiori;

a sud con il confine fra il comune di Salò ed il comune di Gavardo, e Roè Volciano.

(*Omissis*).

COMUNE DI SALÒ.

La presente deliberazione è stata esposta presso l'Ufficio segreteria del comune di Salò per la durata di tre mesi a partire dal 26 marzo al 25 giugno 1964.

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(1363)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla S.p.A. Algente - Ghiaccio e Magazzini Generali Frigoriferi a gestire un Magazzino generale in Pisa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1950, riguardante l'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale concessa alla S.p.A. Magazzini Generali e Specializzati - MA.GE. SPE di Pisa;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1958 con il quale la S.p.A. Algente - Ghiaccio e Magazzini Generali Frigoriferi in Pisa fu autorizzata a gestire in Pisa e negli stessi locali, il Magazzino generale prima gestito dall'incorporata S.p.A. Magazzini Generali e Specializzati - MA.GE. SPE;

Vista l'istanza in data 16 novembre 1964, con la quale la S.p.A. Algente - Ghiaccio e Magazzini Generali Frigoriferi di Pisa ha chiesto che le sia revocata l'autorizzazione per l'esercizio dei Magazzini generali in Pisa concessale con il decreto ministeriale del 30 aprile 1958 sopra citato;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla S.p.A. Algente - Ghiaccio e Magazzini Generali Frigoriferi di Pisa per l'esercizio dei Magazzini generali in Pisa, di cui al decreto 30 aprile 1958.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1965.

Sostituzione di un componente il Comitato costituito con decreto ministeriale 10 giugno 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1964 e l'annesso atto disciplinare, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 135 del 4 giugno 1964, contenenti norme per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal regolamento n. 19 adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea, per la campagna di commercializzazione del grano 1964-65;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1964, con il quale sono stati nominati il presidente, i componenti ed il segretario del Comitato previsto dall'art. 3 del precitato decreto ministeriale 1° giugno 1964;

Considerato che il dott. Fernando Cionni è stato nominato direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del prof. Domenico Campanella, direttore generale reggente;

Ritenuta la necessità di procedere alla conseguente sostituzione in seno al predetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Fernando Cionni, direttore generale della Cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è chiamato a far parte, in qualità di componente, del Comitato costituito con decreto ministeriale 10 giugno 1964, in sostituzione del prof. Domenico Campanella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

(1390) p. *Il Ministro*: CAMANGI

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella 2ª Esposizione europea elettrodomestici, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 2ª Esposizione europea elettrodomestici che avrà luogo a Milano dal 4 al 12 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1965

(1382) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella XVII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XVII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale che avrà luogo a Trieste dal 21 giugno al 5 luglio 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel Salone internazionale della ceramica e del vetro, in Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel Salone internazionale della ceramica e del vetro che avrà luogo a Vicenza dal 19 al 26 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1965, con il quale venne autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1965;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1965, che all'art. 13 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di emettere per l'anno finanziario 1965 buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 di buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi per gli importi che saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione.

Art. 2.

I buoni verranno emessi limitatamente alle seguenti serie rispetto a quelle indicate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 21 aprile 1961:

Serie		da	L.	
Serie	F	da	L.	100.000
»	G	»	»	500.000
»	H	»	»	1.000.000
»	L	»	»	5.000.000
»	M	»	»	10.000.000
»	N	»	»	50.000.000
»	O	»	»	100.000.000
»	P	»	»	500.000.000
»	Q	»	»	1.000.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro nella misura del 3,50% annuo sarà corrisposto anticipatamente.

Art. 4.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro è effettuato esclusivamente nei confronti delle aziende di credito nonchè dei loro istituti centrali di categoria tramite la Banca d'Italia, quale gerente il Servizio di tesoreria provinciale dello Stato, alla quale pertanto rimane affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 5.

Per ottenere l'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro le aziende di credito e gli istituti centrali di categoria dovranno comunicare alla Banca d'Italia l'importo dei buoni che intendono sottoscrivere distinguendo:

a) buoni ordinari del Tesoro da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge *12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni*;

b) buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, indicando per questi ultimi l'eventuale soprapprezzo in confronto al valore nominale che in percentuale dovrà essere pari a 10 centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 6.

Le comunicazioni di cui al precedente articolo devono essere fatte pervenire all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia entro e non oltre il giorno 18 del mese di emissione dei buoni a mezzo lettera chiusa in busta da assicurare con chiusura a ceralacca, con chiara indicazione del contenuto, da immettersi a sua volta in altra busta da indirizzare, a mezzo raccomandata, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato in Roma.

Art. 7.

Il giorno 19 del mese di emissione e se festivo o sabato il giorno feriale successivo, sarà eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste di che all'articolo precedente, da parte di un funzionario della Banca d'Italia il quale trascriverà, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente saranno effettuate con l'intervento di un ispettore del Tesoro o, in sua vece, di un funzionario a ciò delegato dal Ministro per il tesoro.

Il rappresentante del Tesoro ha funzioni di ufficiale rogante e redigerà apposito verbale per dette operazioni.

L'assegnazione verrà effettuata al 100% e senza alcun soprapprezzo per la quota da vincolare a riserva ai sensi dell'art. 32, lettera *f*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, mentre per la quota libera verrà effettuata al soprapprezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possano essere totalmente accolte verrà effettuato il riparto pro-quota dell'assegnazione.

La parte eventualmente rimasta non aggiudicata sarà assegnata alla Banca d'Italia senza alcun soprapprezzo nei limiti entro i quali la medesima lo richieda.

Art. 8.

La differenza fra il prezzo determinato a seguito dell'avvenuta assegnazione di buoni per investimenti liberi attribuiti alle aziende di credito ed istituti centrali di categoria ai sensi del precedente art. 7 ed il valore nominale dei buoni sarà versata alle Sezioni di tesoreria unitamente all'importo corrispondente dei Buoni sottoscritti.

Art. 9.

Quando ricorrano circostanze particolari, i termini indicati nei precedenti articoli potranno essere prorogati con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 10.

Per gli importi versati dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria ai sensi dei precedenti articoli le Sezioni di tesoreria provvederanno a redigere apposite contabilità mensili.

Art. 11.

Restano ferme per l'anno finanziario in corso le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro di che al decreto ministeriale 7 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1965
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 118. — VENTURA SIGNORETTI

(1463)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1965.

Dichiarazione della esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia ai fini della necessità dell'autorizzazione per il compimento degli atti esecutivi e conservativi su beni dello Stato Jugoslavo esistenti in Italia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, relativo al compimento di atti cautelari ed esecutivi su beni di Stati esteri esistenti nel territorio della Repubblica Italiana;

Visto il decreto della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia, in data 11 luglio 1952, con il quale è previsto nella anzidetta materia il trattamento di reciprocità nei confronti degli Stati esteri;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza della reciprocità fra l'Italia e la Jugoslavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1926, n. 1263.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: REALE

(1460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto 25 febbraio 1965, De Luca Antonia, notaio residente nel comune di Francavilla Fontana, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Ancona.

(1361)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1965, il comune di Iglesias (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 295.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1455)

Vacanza della cattedra di « Lingua e letteratura francese » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Lingua e letteratura francese », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1456)

Vacanza della cattedra di « Analisi matematica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di « Analisi matematica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1457)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine, con sede in Adria (Rovigo)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13926/10480 in data 22 febbraio 1965, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica per il Basso Polesine, con sede in Adria (Rovigo) deliberate dal Commissario governativo in data 11 dicembre 1964.

(1311)

Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (Treviso)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10050 in data 22 febbraio 1965, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Brentella di Pederobba, con sede in Montebelluna (Treviso), deliberata dall'assemblea generale del Consiglio dei delegati in data 28 dicembre 1964.

(1313)

Modifica allo statuto del Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10074 in data 22 febbraio 1965, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese, con sede in Roma, deliberata dal Commissario straordinario in data 28 dicembre 1964.

(1312)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Maccarese-San Giorgio », con sede in Maccarese (Roma)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 febbraio 1965, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Maccarese - San Giorgio », con sede in Maccarese (Roma) costituita per rogito Ventura in data 15 febbraio 1950, rep. 50575 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Filippo Andolina.

(1333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 4 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,80	624,80	624,86	624,82	624,79	624,815	624,80	624,78	624,80
$ Can.	578,15	578,40	578,50	578,30	577,75	578,25	578,40	578,15	578,15	578,10
Fr. Sv.	144,12	144,10	144,12	144,115	144,10	144,09	144,1125	144,10	144,08	144,13
Kr. D.	90,37	90,36	90,365	90,375	90,35	90,38	90,365	90,37	90,38	90,38
Kr. N.	87,36	87,37	87,37	87,365	87,35	87,37	87,36	87,36	87,36	87,36
Kr. Sv.	121,68	121,68	121,63	121,665	121,60	121,67	121,65	121,68	121,68	121,65
Fol.	173,77	173,70	173,73	173,69	173,70	173,75	173,68	173,77	173,75	173,70
Fr. B.	12,59	12,59	12,5920	12,5905	12,59	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,49	127,52	127,52	127,51	127,505	127,52	127,51	127,50
Lst.	1745,84	1745,50	1745,40	1745,725	1745,50	1746,13	1745,55	1746,05	1746,05	1745,25
Dm. occ.	157,20	157,19	157,21	157,195	157,18	157,19	157,19	157,20	157,20	157,20
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19	24,15	24,18	24,1885	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,78	21,77	21,78	21,80	21,77	21,775	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 4 marzo 1965

Rendita 5 % 1935	100,75
Redimibile 3,50 % 1934	98,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,175
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 marzo 1965

1 Dollaro USA	624,837
1 Dollaro canadese	578,35
1 Franco svizzero	144,114
1 Corona danese	90,37
1 Corona norvegese	87,362
1 Corona svedese	121,657
1 Fiorino olandese	173,685
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1745,637
1 Marco germanico	157,192
1 Scellino austriaco	24,189
1 Escudo Port.	21,777

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di gennaio 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° al 31 gennaio 1965			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964		6.792		
Gestione di bilancio				
Entrate tributarie (competenza)	119.302			
Entrate extra-tributarie (competenza)	12.009			
Entrate tributarie ed extratributarie e spese correnti (competenza)		131.311		299.360
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti (competenza)		104		
Spese in conto capitale (competenza)				7.727
Accensione di prestiti (competenza)		3.716		
Rimborso di prestiti (competenza)				
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	227.909		345.387	
Conti correnti	197.733		140.767	
Incassi da regolare	114.541		81.491	
Altre gestioni	1.029.204		210.067	
Totale		1.569.387		777.712
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	1.805		9.784	
Pagamenti da regolare	39.350		47.253	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	—		147.439	
Altri crediti	(. .)		455.241	
Totale		41.155		659.717
Totale complessivo		1.752.465		1.744.516
Fondo di cassa al 31 gennaio 1965		—		7.949
Totale a pareggio		1.752.465		1.752.465

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 gennaio 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		7.949	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	10.988		
Pagamenti da regolare	171.069		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	496.973		
Altri crediti	1.671.293		
Totale crediti		2.350.323	
In complesso			2.358.272
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.264.637		
Conti correnti	1.141.166		
Incassi da regolare	128.690		
Altre gestioni	1.146.291		
Totale debiti			6.680.784
Situazione del Tesoro (passività)			4.322.512

Circolazione di Stato (metallica) al 31 gennaio 1965 L. 118.842 milioni

L'ispettore generale: P. CARBONI

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(1485)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 GENNAIO 1965

PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	15.632.941.767 —
Portafoglio su piazze italiane	»	711.501.341.891 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	230.685.132 —
Anticipazioni	»	202.764.276.285 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.126.540.326 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.083.009.116.650 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	398.162.553.592 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	179.521.126.175 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinario	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	740.421.708.524 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	55.332.499.384 —
Spese	»	2.524.988.848 —
	L.	5.832.227.778.575 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.008.470.449.642 —
	L.	10.840.698.228.217 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	241.097.808 —
TOTALE GENERALE	L.	10.840.939.326.025 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		3.592.364.866.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		33.688.887.772 —
Depositi in conto corrente liberi	»		72.098.722.828 —
Conti correnti vincolati	»		1.727.592.385 906 —
Creditori diversi	»		394.024.629.846 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		696 783 400 —
Rendite del corrente esercizio	»		2.567.289 454 —
	L.		5.823.033.565.206 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	5.833.840.786 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.060.372.583 —	9.194.213.369 —
	L.		5.832.227.778.575 —
Depositanti	»		5.008.470.449.642 —
	L.		10.840.698 228.217 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		241.097 808 —
TOTALE GENERALE	L.		10.840.939 326 025 —

(1464)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Il titolo del comunicato relativo al decreto 31 dicembre 1964, n. 12475, del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1965, deve intendersi rettificato come appresso:

« Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna ».

(1332)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 20 settembre 1960 con il quale il cav. rag. Giovanni Aymo fu nominato presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il cav. rag. Giovanni Aymo è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Mondovì, di 2ª categoria, con sede in Piazza, frazione del comune di Mondovì (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1359)

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 20 febbraio 1960 con il quale il sig. Luigi Battaglia fu confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che è opportuno provvedere ad un avvicendamento;

Dispone:

Il sig. Pietro Marta è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Governatore: CARLI

(1360)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito dei vincitori del concorso a cento posti di operaio di 2ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, relativamente alla qualifica di mestiere di radiomontatore.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, n. 9665, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1964, registro n. 7 Difesa-Marina, foglio n. 45, che stabilisce la tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1963, registro n. 90 Difesa-Marina, foglio n. 225, col quale è stato indetto un concorso a cento posti di operai di 2ª categoria, di cui venticinque per la qualifica di mestiere di radiomontatore;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1964, registro n. 26 Difesa-Marina, foglio n. 262, relativo alla nomina della Commissione per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati;

Visti gli atti dell'anzidetta Commissione e particolarmente il verbale contraddistinto col n. 3 riguardante la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte per la qualifica di mestiere di radiomontatore;

Accertata la regolarità della procedura del concorso relativamente ai venticinque posti di radiomontatore;

Visti i titoli di precedenza e preferenza che i candidati risultati idonei hanno prodotto ai sensi dell'art. 8 del bando di concorso;

Ravvisata la necessità di ripianare, con carattere di priorità, le deficienze di radiomontatori onde assicurare il regolare funzionamento degli impianti e delle apparecchiature elettroniche degli stabilimenti della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, per la qualifica di mestiere di radiomontatore, la seguente graduatoria di merito dei candidati, formata sulla base della votazione assegnata ai concorrenti dalla Commissione giudicatrice:

1.	Mura Giovanni	punti	19,40
2.	Currarini Umberto	»	18,40
3.	Bellucci Giorgio	»	18,20
4.	Cattani Aristide	»	18,10
5.	Mambrini Ennio	»	18 —
6.	Manara Sandro, invalido civile	»	17,80
7.	Tonelli Gino	»	17,60
8.	Imparato Vittorio, coniugato con due figli	»	17,50
9.	Di Marco Giovanni	»	17,40
10.	Dell'Amico Carlo	»	17,30
11.	Barbieri Luigi	»	17,20
12.	Vivaldi Giovanni	»	17,10
13.	Borrini Fausto	»	17,08
14.	Ricco Paolo, coniugato	»	17,06
15.	Solari Claudio	»	17,05
16.	Acanfora Carlo, orfano di guerra	»	17,04
17.	Finistrella Rosario	»	17,02
18.	Capra Giancarlo, invalido per causa di servizio	»	17,01
19.	Feliciano Antonio	»	16,80
20.	Lorusso Domenico	»	16,70
21.	Castagna Giuliano	»	16,65
22.	Mascolo Mauro	»	16,60
23.	Bertolini Battista	»	16,40
24.	Innocenti Giovanni	»	16,35

25. Pasquot Valerio . . . . punti 16,32
26. Festuccia Giuseppe, coniugato con un figlio » 16,30
27. Bellotti Giancarlo . . . . » 16,25
28. Bassano Sergio . . . . » 16,22
29. Bassani Alberto, coniugato con un figlio . » 16,18
30. Di Maio Giuseppe . . . . » 16,16
31. Parentini Giancarlo . . . . . . » 16,14
32. Giordano Umberto . . . . » 16,12
33. Moggia Renzo . . . . » 16,10
34. Guano Gino . . . . » 16,08
35. Barbuto Raffaele, coniugato con due figli » 16,07
36. Sisti Armando . . . . » 16,06
37. Montanari Enrico . . . . » 16,04
38. Dionisi Franco, coniugato con un figlio . » 16,02
39. Manganelli Eugenio, coniugato con un figlio . . . . » 16,01
40. Cozzani Aldo, invalido civile (*) . . » 16 —
41. Di Maio Giuseppe (di Gioacchino), coniugato con due figli . . . » 16 —
42. Castagnetto Ennio, coniugato con un figlio » 16 —
43. Visconti Salvatore, nato il 6 novembre 1940 » 16 —
44. Conti Ivano, nato il 31 marzo 1941 . . » 16 —
45. Di Matteo Michele, nato il 26 giugno 1942 . » 16 —
46. Casavecchia Franco, nato il 15 novembre 1943 . . » 16 —
47. Tamberi Rolando, nato il 14 novembre 1945 » 16 —

Art. 2.

Con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al lavoro, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per la qualifica di mestiere di « radiomontatore » di 2ª categoria:

1) Mura Giovanni
2) Currarini Umberto
3) Bellucci Giorgio
4) Cattani Aristide
5) Mambrini Ennio
6) Manara Sandro
7) Tonelli Gino
8) Imparato Vittorio
9) Di Marco Giovanni
10) Dell'Amico Carlo
11) Barbieri Luigi
12) Vivaldi Giovanni
13) Borrini Fausto
14) Ricco Paolo
15) Solari Claudio
16) Acanfora Carlo
17) Finistrella Rosario
18) Capra Giancarlo
19) Feliciano Antonio
20) Lorusso Domenico
21) Castagna Giuliano
22) Mascolo Mauro
23) Bertolini Battista
24) Innocenti Giovanni
25) Pasquot Valerio

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso nell'ordine sottoindicato come radiomontatori di 2ª categoria:

1) Festuccia Giuseppe
2) Bellotti Giancarlo
3) Bassano Sergio
4) Bassani Alberto
5) Di Maio Giuseppe
6) Parentini Giancarlo
7) Giordano Umberto
8) Moggia Renzo
9) Guano Gino
10) Barbuto Raffaele
11) Sisti Armando
12) Montanari Enrico
13) Dionisi Franco
14) Manganelli Eugenio
15) Cozzani Aldo (*)
16) Di Maio Giuseppe (di Gioacchino)
17) Castagnetto Ennio
18) Visconti Salvatore
19) Conti Ivano
20) Di Matteo Michele
21) Casavecchia Franco
22) Tamberi Rolando

(*) Con decreto ministeriale in corso viene disposta l'assunzione, per chiamata diretta, ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 4.

Con separati provvedimenti sarà disposta l'approvazione della graduatoria di merito dei candidati idonei nelle rimanenti qualifiche di mestiere di cui al bando di concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1964

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1964
Registro n. 55 *Difesa-Marina, foglio n.* 65. — MANAI

(1407)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1964-65.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti addì 23 aprile 1964, registro n. 14 Finanze, foglio n. 86, con il quale è stato indetto, per l'anno accademico 1964-65, un concorso per esami per l'ammissione di sessantanove allievi all'Accademia della guardia di finanza;

Visto il decreto interministeriale 1° luglio 1964, concernente la nomina della Commissione giudicatrice incaricata di procedere agli esami del concorso;

Visti gli atti delle sottocommissioni previste dall'articolo 11, lettere *a*), *b*) e *c*) del suddetto decreto ministeriale 25 febbraio 1964;

Visti i risultati degli esami dei concorrenti provenienti dai giovani diplomati e la relativa graduatoria formata dalla sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame;

Accertata l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del ripetuto decreto ministeriale 25 febbraio 1964 e riconosciuta la regolarità procedurale degli esami;

Considerato che il candidato Mosca Carlo, compreso nella suddetta graduatoria, deve essere ritenuto rinunciatario al concorso perchè non si è presentato alla visita medica di controllo, prevista alla lettera *d*) dell'art. 15 del succitato decreto ministeriale 25 febbraio 1964, e considerato, altresì, che il candidato Robaudi Fabrizio, compreso nella stessa graduatoria, non essendo stato dichiarato idoneo alla predetta visita medica di controllo, deve essere escluso dal concorso medesimo;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1964 che approva la *graduatoria di merito formata dalla sottocommissione* per la valutazione delle prove d'esame per l'ammissione di 23 sottufficiali in servizio permanente o in rafferma nel Corpo alla Accademia della guardia di finanza;

Visto l'articolo 1, n. 2, lettera *b*) - ultimo capoverso - del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, provenienti dai giovani diplomati, al concorso suindicato:

1. Grassi Alberto . . . . punti 14,60
2. Rougier Renato . . . . » 14,00
3. Pacini Angelo . . . . » 13,80
4. D'Aloia Manlio . . . . » 13,80
5. Tanturri Giancarlo . . . . . . » 13,40
6. Guarino Antimo . . . . » 13,40
7. Presacane Domenico . . . . . . » 13,40
8. Maffione Pietro . . . . » 13,40
9. Maugliani Mario . . . . » 13,20
10. D'Auria Alfonso . . . . » 13,20
11. Scarano Carmine . . . . » 13,20
12. Rella Michele . . . . » 13,00
13. Paganotti Giampaolo . . . . . . » 13,00
14. Di Resta Giorgio . . . . » 13,00
15. Cavasino Tommaso . . . . . . » 13,00
16. De Dominicis Giuseppe . . . . . » 12,80
17. Salafia Carlo . . . . » 12,80
18. Bevacqua Alberto . . . . » 12,80
19. Niggi Roberto . . . . » 12,80
20. Guerra Renato . . . . » 12,60
21. Biancotto Guglielmo . . . . . . » 12,60
22. Savinelli Augusto . . . . » 12,60
23. Barbini Carlo . . . . » 12,20
24. Dimartina Corrado . . . . . . » 12,20
25. Mistretta Salvatore . . . . . . » 12,20
26. Iecher Fabrizio . . . . » 12,20
27. Serra Paolo . . . . » 12,00
28. Dilillo Giuseppe . . . . » 12,00
29. Pitino Stefano . . . . » 12,00
30. Falcioni Ildebrando . . . . . . » 12,00
31. Papi Franco . . . . » 12,00
32. Cernigliaro Carmelo . . . . . . » 12,00
33. Baielli Ugo . . . . » 12,00
34. Berardinelli Mario . . . . . . » 11,80

35. Brancaccio Elio . . . . punti 11,80
36. Malfatto Bartolomeo . . . . . . » 11,80
37. Scotto Lavina Michele . . . . . . » 11,80
38. Spampinato Tanino . . . . . . » 11,60
39. Picciafuochi Umberto . . . . . . » 11,60
40. Parpaiola Enzo . . . . » 11,60
41. Salvatore Pierluigi . . . . » 11,60
42. Bovi Roberto . . . . » 11,60
43. Rubino Antonio Maria . . . . . . » 11,60
44. Moscato Salvatore . . . . » 11,60
45. Mariella Giovanni . . . . » 11,40
46. Adani Ugo . . . . » 11,40
47. Petracca Francesco . . . . » 11,40
48. Pezzi Luciano . . . . » 11,40
49. Desiderio Lucio . . . . » 11,40
50. Scaramuzzino Giovanni . . . . . . » 11,40
51. Natoli Glauco . . . » 11,20
52. Barbiellini Amidei Lelmi Alessandro . . » 11,20
53. Basile Roberto . . . . » 11,20
54. Lombardo Ninny . . . . . » 11,20

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Grassi Alberto
2. Rougier Renato
3. Pacini Angelo
4. D'Aloia Manlio
5. Tanturri Giancarlo
6. Guarino Antimo
7. Presacane Domenico
8. Maffione Pietro
9. Maugliani Mario
10. D'Auria Alfonso
11. Scarano Carmine
12. Rella Michele
13. Paganotti Giampaolo
14. Di Resta Giorgio
15. Cavasino Tommaso
16. De Dominicis Giuseppe
17. Salafia Carlo
18. Bevacqua Alberto
19. Niggi Roberto
20. Guerra Renato
21. Biancotto Guglielmo
22. Savinelli Augusto
23. Barbini Carlo
24. Dimartina Corrado
25. Mistretta Salvatore
26. Iecher Fabrizio
27. Serra Paolo
28. Dilillo Giuseppe
29. Pitino Stefano
30. Falcioni Ildebrando
31. Papi Franco
32. Cernigliaro Carmelo
33. Baielli Ugo
34. Berardinelli Mario
35. Brancaccio Elio
36. Malfatto Bartolomeo
37. Scotto Lavina Michele
38. Spampinato Tanino
39. Picciafuochi Umberto
40. Parpaiola Enzo
41. Salvatore Pierluigi
42. Bovi Roberto
43. Rubino Antonio Maria
44. Moscato Salvatore
45. Mariella Giovanni
46. Adani Ugo

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Petracca Francesco
2. Pezzi Luciano
3. Desiderio Lucio
4. Scaramuzzino Giovanni
5. Natoli Glauco
6. Barbiellini Amidei Lelmi Alessandro
7. Basile Roberto
8. Lombardo Ninny

Art. 4.

Oltre ai candidati dichiarati vincitori del concorso, sono ammessi al corso allievi dell'Accademia della guardia di finanza per effetto dell'articolo 1, n. 2, lettera *b*) - ultimo capoverso - del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, i seguenti 8 candidati:

1. Petracca Francesco
2. Pezzi Luciano
3. Desiderio Lucio
4. Scaramuzzino Giovanni
5. Natoli Glauco
6. Barbiellini Amidei Lelmi Alessandro
7. Basile Roberto
8. Lombardo Ninny

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1965
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 188.

(1370)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 989 del 9 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1963;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto del 30 ottobre 1964, n. 7677;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Venditti Carlo Antonio . . . . punti 57,2990 su 120
2. Maselli Giuseppe . . . . . » 54,6390 »
3. Ruggeri Ruggero . . . . . . » 53,2198 »
4. Santangeli Pasquale . . . . . . » 52,8597 »
5. Boccini Bernardino . . . . . . » 51,8577 »
6. De Santis Loreto . . . . . . » 49,5333 »
7. Scatena Giovanni . . . . . . » 48,0000 »
8. Greco Osvaldo . . . . » 47,1353 »
9. Salimbè Franco . . . . » 44,3313 »
10. Poccia Nicola . . . . » 43,7555 »
11. D'Onofrio Agostino . . . . . . » 43,5475 »
12. Giardi Paolo . . . . » 43,0000 »
13. Giovinazzi Tonjto . . . . . . » 42,6493 »
14. Memeo Francesco . . . . . . » 42,4333 »

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 febbraio 1965

Il medico provinciale: CAROLA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1965 n. 1004, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 gennaio 1963;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati classificatisi ai primi quattro posti della graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Venditti Carlo Antonio: Sora (2ª condotta);
2) Maselli Giuseppe: Ripi (1ª condotta);
3) Ruggeri Ruggero: Posta Fibreno - Vicalvi (condotta consorziata);
4) Santangeli Pasquale: Casalvieri (condotta unica).

I sindaci dei comuni di Sora, Ripi e Casalvieri, nonchè il presidente del Consorzio sanitario tra i comuni di Posta Fibreno e Vicalvi, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 17 febbraio 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(1216)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4508 del 5 agosto 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Donadoni comm. dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Pellecchia dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Testa dott. Luigi, medico provinciale di 1ª classe di Campobasso;

Chicco prof. Riccardo, primario ostetrico dell'Ospedale civile A. Cardarelli di Campobasso;

Iacobucci dott. Francesco, libero esercente, specialista in ostetricia;

Cenacchi Chiodina, ostetrica condotta del comune di Limosano.

Le mansioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Santoro, consigliere di 1ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 febbraio 1965

Il medico provinciale: TURSI

(1217)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4874 del 21 dicembre 1964, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1964;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Ancona, nonchè le terne proposte dall'Ordine dei veterinari di Ancona e dei Comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Ancona al 30 novembre 1964 è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, direttore di sezione del Ministero dell'interno;

Tornimbeni dott. Carlo, veterinario provinciale superiore;

Barboni prof. Elio, docente di ruolo di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Moretti prof. Bruno, docente di ruolo di clinica medica veterinaria;

Bebi dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:

Mastrojanni dott. Domenico, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Ancona.

Ancona, addì 16 febbraio 1965

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(1218)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.